

DELIBERAZIONE 26 APRILE 2022 179/2022/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1201^a riunione del 26 aprile 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;



- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante la disciplina di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico –fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'interno 16 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'interno 17 aprile 2008;
- il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 3 febbraio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 marzo 2018 (di seguito: decreto 2 marzo 2018);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018, "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2015, 208/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2015, 210/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 626/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2016, 204/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 299/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 806/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 239/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 173/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2019, 27/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 64/2020/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

• il comma 61.4 dell'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS, dispone che "ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i mezzi per il trasporto su strada del biometano in forma liquefatta o gassosa



- devono essere caricati presso un unico impianto di produzione di biometano e devono scaricarne il contenuto in un unico punto."
- l'art. 1, comma 12, del decreto 2 marzo 2018 stabilisce che "Per impianto di liquefazione del biometano pertinente ad uno o più impianti di produzione di biometano, si intende un impianto, localizzato nel territorio italiano, situato anche in luogo diverso dai siti di produzione del biometano che riceve il biometano, ed il gas naturale eventualmente necessario per garantire il corretto funzionamento degli impianti di liquefazione del biometano, tramite la rete del gas naturale, che effettua la liquefazione del biometano, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano con una partecipazione alle spese pari almeno al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e destinato al settore dei trasporti.";
- 1'art. 6, comma 12, del decreto 2 marzo 2018 precisa che "I produttori che producono biometano nella forma liquida (in seguito BML) con un nuovo impianto di liquefazione di biometano, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di liquefazione, come comunicata al GSE che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 1.200.000 euro. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di BML in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di liquefazione del biometano, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 10, comma 2 [...]";
- sono giunte all'Autorità da parte di associazioni e produttori di biometano segnalazioni in merito alla richiesta, al fine di non limitare la possibilità di espansione della capacità produttiva installata, di poter derogare alla disposizione di cui al precedente alinea, nel caso di configurazioni impiantistiche che prevedono il collegamento di più impianti di produzione ad un singolo impianto di liquefazione; e che tale configurazione impiantistica, con riferimento alla quale la filiera produttiva del biometano si sta orientando per lo sviluppo di specifici progetti realizzativi, sia sostanzialmente riconducibile alla fattispecie impiantistica di cui al citato comma 61.4 dell'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/gas;
- l'utilizzo di un unico impianto di liquefazione nel quale siano convogliate le produzioni di più impianti di *upgrading* può consentire lo sfruttamento di economie di scala, e che l'ammissione dei quantitativi di biometano prodotti in detta configurazione impiantistica all'incentivazione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2018 può contribuire ad uno sviluppo efficiente della filiera;
- sia altresì opportuno, al fine di garantire la riconducibilità della configurazione impiantistica in oggetto alla fattispecie di cui al comma 61.4 dell'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/gas, che siano introdotte specifiche istruzioni operative



che consentano la verificabilità e la tracciabilità delle dichiarazioni relative alle quantità di biometano destinate all'incentivazione; e che dette istruzioni operative siano predispone e pubblicate dal Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: GSE), soggetto responsabile dell'attività di certificazione delle quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto 2 marzo 2018.

RITENUTO OPPORTUNO:

• modificare l'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/gas introducendo una deroga alle disposizioni di cui al comma 61.4, al fine di prevedere che, ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, sia ammessa la possibilità di carico dei mezzi per il trasporto su strada del biometano in un unico impianto di liquefazione che riceva il biometano prodotto da più impianti di produzione, a condizione che la quantità di biometano ammessa all'incentivo sia univocamente riconducibile alle quote prodotte dai suddetti impianti di produzione, sulla base di specifiche procedure applicative predisposte e pubblicate dal GSE, che consentano di garantire la corretta quantificazione del biometano incentivato

DELIBERA

- 1. di inserire dopo il comma 61.4 dell'<u>Allegato A</u> alla deliberazione 64/2020/R/GAS il seguente comma:
 - "61.5 In deroga alle disposizioni di cui al comma 61.4, ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, è ammessa la possibilità di carico dei mezzi per il trasporto su strada del biometano in un unico impianto di liquefazione che riceva il biometano prodotto da più impianti di produzione, a condizione che la quantità di biometano ammessa all'incentivo sia univocamente riconducibile alle quote prodotte dai suddetti impianti di produzione, sulla base di specifiche istruzioni operative predisposte e pubblicate dal GSE che consentano di garantire la corretta quantificazione del biometano incentivato."
- 2. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/gas, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 aprile 2022

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini